

N° 179 / 11



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA

Sezione I Civile

REP000116

composto dai magistrati:

Dott. Piero Calabrò

Presidente

Dott. Silvia Russo

Giudice

Dott. Serena Sommariva

Giudice est.

riunito nella camera di consiglio del 13.1.2001, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6955/2009 di R.G. promossa

da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in
Milano, viale Abruzzi, 83, presso lo studio dell'avv. Marco Maria Donzelli, che lo
rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione,

- attore -

contro

[REDACTED]
[REDACTED] in persona del Presidente, dr. [REDACTED] con sede
in Sesto San Giovanni, elettivamente domiciliata in Monza, [REDACTED], presso
lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende, unitamente agli
avv.ti [REDACTED], in forza di procura a margine della
comparsa di costituzione e risposta,

- convenuta -

Oggetto: intermediazione mobiliare

*

CONCLUSIONI

(in sintesi)

Per l'attrice (come da istanza di fissazione d'udienza): accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità del contratto di negoziazione titoli (meglio indicati in narrativa) per cui è causa, per contrarietà alle norme imperative di legge o per frode alla legge e per l'effetto, accertata la responsabilità della Banca convenuta per non aver svolto con la necessaria trasparenza, correttezza e diligenza il proprio incarico, condannarla alla restituzione in favore dell'attore di quanto pagato per le obbligazioni per cui è causa, come meglio specificato in narrativa, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT costo vita dalla data dell'addebito sul conto al saldo, oltre interessi sulla somma rivalutata al tasso annuo medio ponderato con la medesima ricorrenza, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; condannare la convenuta al risarcimento del danno, nella misura della somma versata per l'acquisto dei titoli obbligazionari o nella diversa misura determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, per la responsabilità precontrattuale, contrattuale o extra contrattuale, per lesione dell'integrità del patrimonio o per altro titolo; in via subordinata: accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, il grave inadempimento della Banca e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di negoziazione titoli per cui è causa e condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore di quanto pagato per le obbligazioni per cui è causa oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT costo vita dalla data dell'addebito sul conto al saldo, oltre interessi sulla somma rivalutata al tasso annuo medio ponderato con la medesima ricorrenza, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; nonché al risarcimento dei danni tutti, nella rispettiva misura della somma versata per ciascun acquisto dei titoli obbligazioni argentini o nella diversa misura determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa; in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'annullabilità per dolo del contratto di negoziazione titoli e per l'effetto condannare la Banca alla restituzione in favore dell'attore di quanto pagato per le obbligazioni per cui è causa, come meglio specificato in narrativa, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT costo vita dalla data dell'addebito sul conto al saldo, oltre interessi sulla somma rivalutata al tasso annuo medio ponderato con la medesima ricorrenza, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., nonché al risarcimento dei danni tutti, nella rispettiva misura della somma versata per ciascun acquisto dei titoli obbligazioni argentini o nella diversa misura determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Con vittoria di spese.

Per la convenuta (come da nota di precisazione delle conclusioni): rigettare tutte le domande dell'attore perché infondate, erronee ed illegittime, con vittoria delle spese.

Premesse

Con atto di citazione ex art. 2 D. lgs. n. 5/2003, notificato in data 13.5.2009, il signor

██████████ ha convenuto innanzi al Tribunale di Monza la Banca ██████████

██████████ chiedendo, in via graduata, la declaratoria di

nullità, la risoluzione o l'annullamento dell'ordine di acquisto di 130.000

obbligazioni dello Stato Argentino del 31.1.2001, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma complessivamente pagata per l'operazione, pari ad euro 132.312,640, oltre interessi e rivalutazione e, in alternativa, al risarcimento del danno nella medesima misura o nella diversa entità ritenuta di giustizia.

A sostegno della domanda di nullità, l'attore ha dedotto che l'ordine di acquisto, pur avendo per oggetto obbligazioni non quotate nei mercati regolamentati, non sarebbe stato concluso in forma scritta e, in ogni caso, sarebbe stato eseguito sulla base di un contratto quadro non aggiornato.

Quanto alla domanda di risoluzione e di annullamento, viene rimproverato alla Banca di non aver ottemperato agli obblighi d'informazione e di protezione sanciti dal T.U.F. e dal regolamento Consob sia con riferimento alle specifiche caratteristiche dei titoli oggetto di negoziazione ed ai rischi agli stessi connessi, sia con riferimento all'avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione.

La convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha resistito alle domande avversarie, concludendo per il loro rigetto.

All'esito dello scambio degli scritti difensivi, il Collegio, all'udienza di discussione del 13.1.2011, dopo aver confermato il decreto del giudice relatore, ha assunto la testimonianza di Valter Villa, quale unico teste indicato da entrambe le parti sui capitoli di prova rispettivamente articolati; quindi, si è riservato il deposito della sentenza entro i successivi trenta giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che le argomentazioni di carattere formale addotte dall'attore a sostegno della domanda di nullità, avanzata in via principale, risultano superate dalla documentazione prodotta dalla Banca costituendosi in giudizio.

Diversamente da quanto sostenuto in citazione, l'ordine d'acquisto è stato conferito in forma scritta sulla base del contratto quadro di negoziazione sottoscritto dall'attore (e dalla di lui moglie, Maria Regina Timacco), in data 28.1.2000, in sostituzione del

precedente contratto del 3.7.1995 ed in adeguamento al nuovo quadro normativo, costituito dal D. lgs. n. 58/1998 e dal relativo regolamento Consob di attuazione n. 11522/1998.

Se i profili formali di censura e la domanda di nullità formulata sulla base degli stessi vanno pertanto disattesi, l'istruttoria svolta ha confermato, invece, la fondatezza delle doglianze di carattere sostanziale sollevate dall'attore con riferimento al lamentato inadempimento degli obblighi informativi.

Dalla deposizione testimoniale del teste Valter Villa, indicato da entrambe le parti quale funzionario che si occupò dell'operazione, emerge, infatti, che la Banca convenuta si è resa responsabile della violazione del dovere sancito a suo carico dall'art. 28, comma 2, delibera Consob n. 11522/1998, ai sensi del quale agli intermediari autorizzati è vietato effettuare o consigliare operazioni senza aver previamente fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

La disposizione è volta a far in modo che il cliente, a prescindere dal profilo di rischio conservativo o speculativo, sia in ogni caso adeguatamente informato dall'operatore circa le caratteristiche dei prodotti oggetto delle singole negoziazioni, in modo che l'ordine sia impartito con piena cognizione di causa.

Tale specifico corredo informativo, diretto a ragguagliare l'investitore circa le peculiari caratteristiche dell'operazione che si appresta a compiere, si aggiunge a quello già contenuto nel documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, da consegnarsi prima di iniziare a prestare il servizio di negoziazione, quale prodromico bagaglio di nozioni.

Nel caso di specie l'adempimento di detto obbligo avrebbe imposto alla Banca di avvertire il signor [REDACTED] che le obbligazioni argentine, come segnalato dalle principali agenzie internazionali di *rating*, erano di natura speculativa e nell'ottobre del 1999 avevano già subito, da parte di Moody's, un primo declassamento da Ba3,

R

corrispondente al terzo livello della migliore tra le categorie speculative, a B1 (indice di un aggravamento del rischio di mancato recupero del capitale in dipendenza delle avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali) e continuavano ad essere sotto osservazione per ulteriori abbassamenti del *rating* (il primo dei quali è seguito nel marzo del 2001, a soli due mesi di distanza dall'ordine per cui è causa), con previsioni negative confermate nel novembre del 2000.

La convenuta, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha in alcun modo dimostrato di aver fornito all'attore dette specifiche informazioni, essendo anzi emerso che lo stesso funzionario che ha assistito il cliente nell'operazione era ignaro dell'effettiva entità dei rischi connessi all'acquisto di obbligazioni argentine, disponendo di informazioni errate e fuorvianti.

Pur non avendo ricordo dell'ordine oggetto di controversia, il teste Valter Villa ha invero dichiarato che *"all'epoca i bond argentini erano quotati dalle agenzie di rating con tripla B"*, precisando che *"almeno queste erano le nostre conoscenze al gennaio 2001"* ed aggiungendo, inoltre, che *"per la situazione del 2001 la tripla B era perfettamente compatibile con un prezzo di vendita pari a quello negoziato nella specie"*, lievemente superiore a quello nominale.

La sopra riportata deposizione conferma la grave negligenza della Banca, ancor prima che del suo funzionario, per non aver fornito al suo personale un'adeguata e corretta formazione in ordine ai titoli per cui è causa, che venivano quindi prospettati ai clienti come obbligazioni prive di particolari rischi.

Come noto la tripla B (corrispondente per Moody's al *rating* Baa) rientra nell'area della categoria d'investimento non speculativa (essendo propria delle obbligazioni con qualità media), là dove alle obbligazioni di Stato argentine è da sempre stato assegnato un *rating* proprio dei titoli speculativi, con andamenti oscillanti, sintomo della loro particolare ~~incertezza~~ e vulnerabilità.

Né può presumersi che il signor [REDACTED] fosse autonomamente a conoscenza delle caratteristiche dei titoli in esame, in quanto la media esperienza in materia

d'investimenti finanziari dal medesimo dichiarata nell'apposita modulistica non giustificava, da sola, una siffatta conclusione.

La circostanza che il titolo, all'epoca, venisse ancora negoziato ad un prezzo lievemente superiore al suo valore nominale poteva anzi indurre il cliente a credere che lo stesso godesse ancora della piena fiducia del mercato.

Neppure rileva che il signor ██████ abbia dichiarato di avere un'elevata propensione al rischio ed intenti speculativi, in quanto simili obiettivi d'investimento avrebbero semmai esentato l'intermediario dall'ulteriore obbligo di segnalare l'inadeguatezza dell'operazione, ai sensi dell'art. 29 regolamento Consob, mentre non lo esoneravano dal fornire le informazioni preventive in merito all'elevato livello di rischiosità dei titoli, in modo da consentirgli di determinarsi con la necessaria consapevolezza all'acquisto (che, pur riguardando solo una parte del suo portafoglio, è comunque di entità oggettivamente rilevante).

Considerata che la primaria importanza dell'obbligo informativo rimasto inosservato, in accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'attore in via subordinata, l'ordine d'acquisto va dichiarato risolto per fatto imputabile alla Banca convenuta.

L'adesione del signor ██████ alla recente offerta pubblica di scambio della Repubblica Argentina, con conseguente conversione dei vecchi titoli andati in default con nuove obbligazioni del medesimo Stato aventi scadenze più lunghe e maggiori valori nominali, diversamente da quanto eccepito dalla convenuta nella comparsa conclusionale, non può considerarsi d'ostacolo all'accoglimento della domanda proposta.

In detta adesione non è infatti ravvisabile alcuna implicita rinuncia all'azione in corso, comportando la stessa esclusivamente la rinuncia al contenzioso in essere con lo Stato Argentino.

E' evidente che il signor ██████ usando l'ordinaria diligenza, ha aderito allo scambio dei titoli al solo fine di recuperare, almeno in parte, il valore

it

dell'investimento eseguito, come dimostrato dal fatto che, alla luce dell'estratto del dossier titoli al 21.1.2011 prodotto in udienza dalla Banca, attualmente i titoli ricevuti in cambio di quelli precedenti sono quotati al valore di euro 76.000,00 (pari, all'incirca, al 60% del valore capitale dei titoli originari).

In adempimento degli obblighi restitutori, conseguenti *ex lege* alla risoluzione del mandato d'acquisto (art. 1458 c.c.), la convenuta va pertanto condannata a restituire all'attore l'esborso di euro 132.312,64, sostenuto in esecuzione del contratto, oltre agli interessi di mora, al tasso legale, dal 5.2.2001 (data di valuta dell'addebito) sino al saldo e, vista l'espressa richiesta svolta in citazione, con applicazione dell'anatocismo ex art. 1283 c.c. dalla data della domanda (13.5.2009), mentre

l'attore è a sua volta tenuto a consegnare alla Banca i nuovi titoli, ottenuti aderendo all'OPS (come individuati dalla stessa convenuta nel prospetto di composizione del portafoglio allegato alla conclusionale quale doc. B), nonché le cedole accreditate in conseguenza dello scambio, pari ad euro 2.024,78 in data 21.10.2010 e ad euro 333,17 in data 9.12.2010 (vd. docc. C e D fascicolo [redacted]).

Va, invece, disattesa la domanda dell'attore, volta al riconoscimento, oltre che degli interessi, della rivalutazione monetaria, in quanto, considerata l'alea intrinsecamente connessa alle operazioni d'investimento, il suo accoglimento finirebbe per produrre un indebito arricchimento in favore del cliente, il cui profilo, come sopra rilevato, era comunque quello di un investitore connotato anche da intenti speculativi.

In applicazione del principio di soccombenza, la Banca convenuta va, infine, condannata a rifondere all'attore le spese processuali, liquidate negli importi di euro 348,00 per esborsi, euro 1.027,00 per diritti ed euro 3.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 t.f., CPA e IVA.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, sez. I civile, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 6955/2009 promossa da [redacted] contro Banca [redacted]

████████████████████ nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- 1) dichiara la risoluzione per inadempimento della convenuta del mandato di acquisto di n. 130.000 obbligazioni Argentina 98/4.2.2003 8.75 XS0004071421, conferitele dall'attore in data 31.1.2001;
- 2) condanna la convenuta a restituire all'attore la somma di euro 132.312,64, oltre interessi legali dal 5.2.2001 al saldo, produttivi ex art. 1283 c.c. di ulteriori interessi legali dalla data della domanda giudiziale (13.5.2009);
- 3) dichiara, nel contempo, che l'attore è tenuto a restituire alla convenuta i nuovi titoli dello Stato argentino ottenuti aderendo all'OPS promossa dalla Repubblica Argentina in data 27.4.2010, nonché le cedole percepite, ad oggi pari all'importo netto di complessivi euro 2.357,95;
- 4) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese processuali, liquidate negli importi di euro 348,00 per esborsi, euro 1.027,00 per diritti ed euro 3.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 t.f., CPA e IVA.

Monza, 13.1.2011

Il Giudice estensore

Serena Sommariva

Serena Sommariva

IL CANCELLIERE C1
Margherita CRIPPA

Il Presidente

Piero Calabrò

Depositato oggi

25 GEN 2011

IL CANCELLIERE